

# TI\_GERICHTE 52.2012.80 vom 26. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2012.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.80)

FR: TI\_GERICHTE 52.2012.80 du 26 novembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 52.2012.80 del 26 novembre 2012

## Regeste

Lavoratori distaccati

## Erwägungen

### E. 49

cpv. 3 OPI prevede che la sorveglianza sull'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari di infortunio professionale insita nella persona del lavoratore è affidata all' Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni ( SUVA) . Se durante un'ispezione l'organo d'esecuzione competente accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per iscritto al datore di lavoro (art. 62 cpv. 1 OPI). 2.5. In caso di lievi infrazioni all'art. 2 LDist, l'autorità competente può pronunciare una multa amministrativa sino a 5'000.- franchi ( art. 9 cpv. 2 lett. a LDist) . Per infrazioni all'art. 2 LDist che non sono di lieve entità, la medesima autorità può vietare al datore di lavoro interessato di offrire i suoi servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni ( art. 9 cpv. 2 lett. b LDist). Tra le sanzioni previste all'art. 9 cpv. 2 LDist, quest'ultimo provvedimento è ritenuto il più efficace e dissuasivo (Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 1° ottobre 2004, in FF 2044 5863 pag. 5877). 3. Come accennato in narrativa, durante un controllo effettuato il 15 giugno 2011 sul cantiere \_\_\_\_\_ a L\_\_\_\_\_, dove era all'opera la ditta C\_\_\_\_\_, un ispettore della divisione sicurezza sul lavoro della SUVA ha accertato delle carenze nelle misure a tutela dei lavoratori. Da qui la decisione, cresciuta in giudicato, con cui il 16 giugno 2011 la SUVA ha ordinato anche alla RI 1 che aveva ottenuto l'appalto per le opere edili sul cantiere in parola, di ripristinare la sicurezza. Preso atto di ciò l'UIL ha quindi avviato nei confronti di quest'ultima ditta una procedura sanzionatoria giusta l'art. 9 LDist, sfociata in un divieto nei suoi confronti di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni. La medesima misura è stata adottata anche nei confronti della C\_\_\_\_\_. 4. La ricorrente sostiene di avere affidato i lavori alla RI 1, che a sua volta li avrebbe demandati alla C\_\_\_\_\_. Afferma quindi che il provvedimento con cui l'UIL le ha fatto divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per le mancanze riscontrate sul cantiere doveva essere intimato alla \_\_\_\_\_ Srl, in quanto spettava esclusivamente a quest'ultima ditta rendere attenta la sua subappaltatrice in merito al rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere di L\_\_\_\_\_. 4.1. L'art. 5 cpv. 1 LDist prevede che qualora i lavori siano eseguiti da subappaltatori con domicilio o sede all'estero, l'appaltatore primario, ad esempio come appaltatore totale, generale o principale, deve obbligare contrattualmente il subappaltatore a rispettare le disposizioni della LDist stessa. In mancanza di un simile obbligo, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, all'appaltatore primario possono essere inflitte le

sanzioni di cui all'articolo 9 LDist per le infrazioni commesse dal subappaltatore contro la stessa LDist; l'appaltatore primario risponde inoltre dal profilo del diritto civile per l'inadempimento delle condizioni minime di cui all'articolo 2. In questo caso l'appaltatore primario e il subappaltatore sono solidalmente responsabili. Può inoltre accadere che il primo subappaltatore decida a sua volta di non fornire direttamente la prestazione commissionatagli ma di affidarla a un secondo subappaltatore. In questo caso il primo subappaltatore funge anche da imprenditore primario secondo l'art. 5 cpv. 1 LDist ed è pertanto tenuto a obbligare contrattualmente il secondo subappaltatore a rispettare la legge sui lavoratori distaccati ( v. Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, ad art. 5, edito dalla Seco nel 2008). 4.2 . Per quanto attiene al caso di specie, dall'inserito di causa non emerge alcun elemento che faccia apparire perlomeno verosimile il coinvolgimento effettivo della \_\_\_\_\_ Srl, quale prima subappaltatrice, nei lavori eseguiti sul cantiere di L\_\_\_\_\_. D'altra parte, nella misura in cui l'art. 5 LDist sancisce espressamente l'obbligo per l'appaltatore totale, generale o principale, di impegnare contrattualmente il subappaltatore a rispettare la legge, prevedendo, in caso di mancato adempimento di un simile dovere, che all'appaltatore primario possano essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 LDist per infrazioni commesse dal subappaltatore, spettava sostanzialmente alla ricorrente, in quanto appaltante delle opere in questione, l'onere di provare l'esistenza di un contratto d'appalto con la \_\_\_\_\_ Srl e di avere adempiuto i doveri di informazione previsti dall'art. 5 cpv. 1 LDist. Prove, queste, che l'insorgente non è però stata minimamente in grado di apportare durante tutta la procedura ricorsuale, malgrado che avesse avuto già davanti all'autorità dipartimentale la possibilità di esprimersi per iscritto e di presentare l'eventuale documentazione necessaria a liberarsi dalle proprie responsabilità sul piano amministrativo. Nella sua posizione di appaltatrice dei lavori, l'insorgente avrebbe infatti avuto tutto l'interesse a documentare sin dall'inizio di avere subappaltato i medesimi alla \_\_\_\_\_ Srl e di avere obbligato contrattualmente quest'ultima ditta a rispettare la LDist. Sennonché essa non è nemmeno stata in grado di produrre il contratto di subappalto che, a suo dire, aveva concluso con quest'ultima ditta. Nella corrispondenza con la SUVA dapprima e con l'UIL in seguito la RI 1 non ha mai fatto alcun accenno alla questione di un eventuale subappalto alla \_\_\_\_\_ Srl e alla necessità di interpellare direttamente quest'ultima società per le manchevolezze riscontrate sul cantiere di L\_\_\_\_\_. Ora, è vero che il principio inquisitorio, che caratterizza il procedimento amministrativo, sancisce l'obbligo per l'autorità di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione, assumendo all'occorrenza le necessarie prove ed avvalendosi cioè di documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi o perizie ( Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18, n. 1/b). Tra le conseguenze del principio citato vige la particolarità che le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio non sono, in principio, applicabili. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto (art. 13 cpv. 1 lett. a legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968; PA; RS 172.021), ma ciò non ha alcuna influenza sull'onere della prova. Tuttavia, quando manca una prova, oppure quando non si può ragionevolmente esigerne l'apporto da parte dell'autorità, la regola dell'art. 8 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) è applicabile per analogia (STA 52.2003.195 del 18 dicembre 2003 consid. 3.2). In virtù di questa norma, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Nel caso di specie spettava dunque

esclusivamente all'insorgente il compito di apportare la prova di avere subappaltato alla \_\_\_\_\_ Srl i lavori in questione e di avere obbligato contrattualmente quest'ultima ditta a rispettare le disposizioni della LDist, attraverso la produzione della relativa documentazione in suo possesso. Nella misura in cui essa non è stata in grado di fare questo, non può ora rimproverare alla precedente autorità di giudizio di avere accertato in maniera lacunosa i fatti. Date le circostanze è dunque senza incorrere in una violazione del diritto che il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla generica richiesta della RI 1, presentata peraltro soltanto con l'allegato di replica, di indire un contraddittorio tra le parti, coinvolgendo anche l'ispettore della SUVA \_\_\_\_\_, in quanto non è dato di vedere in che misura le stesse avrebbero potuto apportare sulle suddette questioni la conoscenza di nuovi elementi utili per il giudizio. Per le stesse ragioni anche la richiesta formulata dinanzi a questo Tribunale viene disattesa. A titolo abbondanziale occorre comunque rilevare che dagli atti non risulta che nel caso specifico siano stati notificati alle autorità cantonali dei lavoratori distaccati alle dipendenze della \_\_\_\_\_ Srl, ulteriore ragione per la quale la presenza di questa ditta sul cantiere in questione non appare minimamente comprovata. 4.3. La RI 1 non è comunque stata in grado di dimostrare di avere adempiuto gli obblighi imposti dall'art. 5 cpv. 1 LDist nemmeno nei confronti di quella che a tutti gli effetti sembra essere stata la sua diretta subappaltatrice, ossia la C\_\_\_\_\_. Anche su questo punto vale in sostanza quanto appena esposto con riferimento alla RI 1 e cioè che la ricorrente non ha prodotto alcun contratto di subappalto concluso con tale ditta, dal quale sarebbe eventualmente potuto emergere che essa aveva effettivamente impegnato la medesima ad ossequiare scrupolosamente le prescrizioni legali svizzere e segnatamente quelle in materia di sicurezza sui cantieri. Tenuto conto di ciò, occorre dunque concludere che la ricorrente può legittimamente essere chiamata a rispondere sul piano amministrativo, giusta l'art. 5 cpv. 2 LDist, per le infrazioni commesse dalla sua subappaltatrice contro le disposizioni contemplate da quest'ultima legge. 5. Chiarito questo aspetto, per quanto attiene alle varie violazioni delle prescrizioni di sicurezza che sono state rilevate nel caso di specie dalla SUVA, bisogna considerare che i lavoratori presenti sul cantiere in parola sono stati esposti ad un grave ed imminente pericolo a causa della mancanza delle misure appropriate, atte a scongiurare il rischio d'infortuni professionali, come in particolare quello di una possibile caduta da un'altezza superiore a 3 metri. Su questo punto gli elementi agli atti sono assolutamente chiari e, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non abbisognano di ulteriori approfondimenti istruttori, ragione per la quale non è necessario in questa sede procedere all'audizione dei testi proposti dalla ricorrente. Quest'ultimi dovrebbero oltretutto riferire su questioni che non appaiono decisive per l'esito della vertenza. La natura e la portata delle infrazioni alle norme di sicurezza rilevate sul cantiere di L\_\_\_\_\_ emergono in tutta la loro chiarezza dalla "decisione preventiva" 16 giugno 2011 della SUVA, nei confronti della quale la RI 1 non ha sollevato alcuna contestazione, accettandone così integralmente il contenuto. Ciò detto, occorre considerare che le manchevolezze riscontrate non possono essere considerate di lieve entità ed è quindi a ragione che l'autorità dipartimentale ha ritenuto che le stesse integrassero gli estremi della fattispecie contemplata dall'art. 9 cpv. 2 lett. b LDist. La pronuncia di un divieto come quello qui contestato, si giustifica infatti quando sono messe a repentaglio, come è stato il caso nella presente fattispecie, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Già la presenza di impalcature difettose è considerata dalla prassi come un' infrazione di non lieve entità, tale da comportare l'adozione di una simile sanzione (v. Commento delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, edito dalla Seco nel 2008). A più

forte ragione ciò deve valere allorquando, come in concreto, simili infrastrutture non sono state nemmeno posate. Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione commessa, la ricorrente non può essere prosciolta dall'addebito mosso dall'autorità di prime cure. 6. 6.1. L'UIL ha fatto divieto alla RI 1 di offrire i propri servizi in Svizzera per la durata di 4 anni, adottando la medesima sanzione inflitta alla C \_\_\_\_\_, ditta alla quale, come detto, aveva subappaltato i lavori. La ricorrente critica tale provvedimento dal profilo della sua proporzionalità, rilevando come lo stesso sia in ogni caso eccessivo. 6.2. La censura è in parte fondata, anche se per motivi diversi da quelli invocati dall'insorgente. Come sopra esposto (cfr. consid. 5.1), all'appaltatore primario possono in linea di principio essere inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9 LDist per le infrazioni commesse dal subappaltatore, qualora esso non sappia dimostrare di avere obbligato contrattualmente quest'ultimo a rispettare le disposizioni della LDist. Nel caso di specie l'UIL ha pronunciato il querelato divieto attenendosi, per quanto concerne la durata del medesimo, a quanto deciso nei confronti della C \_\_\_\_\_, alla quale era stato rimproverato di non avere posato un ponteggio con relativo sporto da lattoniere, la mancanza di protezioni laterali formate da correnti superiori e intermedi, nonché l'assenza delle reti di sicurezza e/o dei ponteggi di ritenuta (cfr. STA 52.2012.78 di data odierna). A questo proposito occorre però rilevare che nel corso di tutta la procedura che ha condotto alla pronuncia della sanzione qui impugnata, la SUVA dapprima e (soprattutto) l'UIL in seguito hanno sempre rimproverato alla ricorrente unicamente l'assenza di un ponteggio con relativo sporto da lattoniere, tralasciando in questo modo di contestarle anche le altre omissioni notificate alla C \_\_\_\_\_. Ora, la normativa in materia di lavoratori distaccati non prevede espressamente che, prima di infliggere una sanzione di natura amministrativa, occorra intimare alla parte interessata un avviso scritto indicante i fatti, il luogo, la data ed il periodo in cui le infrazioni sarebbero avvenute e le norme di legge o di regolamento che si reputano essere state disattese. Nemmeno a livello cantonale sussistono norme che esigono esplicitamente l'espletamento di una simile formalità da parte dell'UIL, non essendo - per esempio - la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 (LPContr) applicabile al procedimento in esame, per via della sua natura squisitamente amministrativa. Questo Tribunale ha però già avuto modo di chiarire che laddove una persona corre il rischio di essere lesa da una decisione dell'autorità, come è senz'altro il caso in presenza di una sanzione amministrativa che sancisce il divieto di offrire i propri servizi in Svizzera per una certa durata di tempo, il suo bisogno di giustificarsi prima che questo atto venga adottato nei suoi confronti risulta fondamentale e quindi degno di protezione dal profilo costituzionale. La notifica di un simile avviso si configura infatti in questo ambito come una formalità, volta a garantire al prevenuto adeguate possibilità di difesa, partecipando all'accertamento dei fatti in contraddittorio e prendendo anticipatamente posizione sui rimproveri che gli vengono rivolti. Esso costituisce dunque la base per un'eventuale successiva adozione di misure amministrative nei suoi confronti: in quanto tale, deve pertanto indicare compiutamente, non solo i fatti addebitati al trasgressore, specificandone le circostanze di tempo e di luogo, ma precisare anche le norme che l'autorità ritiene violate (STA 52.2010.479 del 4 maggio 2011 consid. 4.1). Nel caso di specie l'UIL ha sicuramente rispettato queste esigenze procedurali, ma nella misura in cui si è limitata a contestare alla ricorrente soltanto una delle tre infrazioni poste alla base del provvedimento pronunciato nei confronti della C \_\_\_\_\_, l'autorità di prime cure non poteva sanzionarla nel medesimo modo, pena la violazione del principio della parità di trattamento e di quello della proporzionalità. Una simile soluzione, in teoria senz'altro percorribile in virtù di quanto

stabilito dall'art. 9 LDist, presupponeva infatti che dal profilo formale anche alla RI 1 fossero contestate da parte dell'autorità dipartimentale le medesime omissioni rimproverate alla ditta subappaltatrice. Tenuto conto di questa circostanza e considerato che con separato giudizio odierno (STA 52.2012.78) questo Tribunale ha confermato la natura e la durata del provvedimento pronunciato dall'UIL nei confronti della C \_\_\_\_\_, si giustifica di ridurre la sanzione a carico dell'insorgente da 4 a 2 anni e 6 mesi di divieto di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che equivale a circa i 2/3 della sanzione inflitta alla subappaltatrice. Oltre che a essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, la misura così ridotta risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata dall'insorgente, ritenuto che essa è attiva in un ramo, come quello edilizio, che comporta un rischio marcato di caduta per i lavoratori. In effetti, la mancanza nel caso concreto delle misure di sicurezza imposte dalla legge costituisce un'infrazione grave che ha messo a repentaglio la salute e la sicurezza di ben 9 lavoratori. Non permette di sovvertire quanto precede il fatto che il giorno successivo al controllo, le misure di sicurezza siano state ristabilite. Determinante era infatti la situazione al momento dell'accertamento effettuato dall'autorità competente. Benché all'insorgente sia stata addebitata una sola omissione, ciò non sta ancora a significare che la messa in pericolo dell'incolumità dei lavoratori che ne è conseguita sia stata molto minore di quella creata direttamente dalla C \_\_\_\_\_. Dal profilo oggettivo e soggettivo la situazione delle due ditte in questione non appare dunque nettamente dissimile, ritenuto oltretutto che la ricorrente ha negligenzemente tralasciato nell'occasione di dare le disposizioni che si imponevano alla subappaltatrice, venendo in questo modo meno ai suoi obblighi legali. Per tutti questi motivi, si giustifica dunque di vietare alla ricorrente di offrire i propri servizi in Svizzera per la suddetta durata di tempo, senza che sia necessario chinarsi sui criteri di calcolo applicati dalla Divisione dell'economia, i quali, nella misura in cui costituiscono una sorta di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della sicurezza del diritto e della parità di trattamento ( Adelio Scolari , Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti), non sono in alcun modo vincolanti per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b). Data la portata relativa di questo genere di istruzioni, non può ancora essere ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente nel semplice fatto che l'autorità di prime cure non le abbia sottoposto le medesime preventivamente per delle eventuali osservazioni in proposito.

7. 7.1. La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe lesivo sia del principio di non discriminazione riguardo alla nazionalità previsto dall'art. 2 ALC, sia di quello dell'uguaglianza giuridica garantito dall'art. 8 Cost, in quanto è suscettibile di colpire unicamente le ditte estere, ma non quelle con sede in Svizzera.

7.2. La censura è infondata e pertanto deve essere respinta. L'art. 2 ALC dispone che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Il principio di non discriminazione sancito all'art. 2 ALC vieta quindi agli Stati contraenti di far dipendere dal requisito della cittadinanza il riconoscimento di un diritto ad una persona che si trova in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione (cfr. DTF 137 II 242 consid. 3.2.1). In altre parole, la norma sancisce in via generale il principio della parità di trattamento nella forma negativa di un divieto di discriminazione diretta o indiretta (DTF 136 II 241 consid. 12; 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi , La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE,

Ginevra 2010, § 55 segg.). Da quanto precede, risulta quindi che anche il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica previsto dall'art. 4 ALC può in principio essere sottoposto a condizioni. Determinante è però che non dia luogo a discriminazioni fondate direttamente sulla nazionalità, oppure a forme di discriminazione dissimulata che, tramite l'applicazione di altri criteri di distinzione, portano di fatto al medesimo risultato (DTF 130 I 26 consid. 3.2.3, con numerosi rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). Ora, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, una simile discriminazione non è data nella fattispecie, in relazione all'applicazione dell'art. 9 LDist. La sanzione prevista da questa disposizione concerne infatti indistintamente tutte le persone e aziende che si trovano, come la ricorrente, in una situazione disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione e che intendono distaccare i propri lavoratori in Svizzera. Non permette quindi di ritenere che il principio di non discriminazione invocato dall'insorgente sia stato violato per il fatto che un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera, il quale non è sottoposto al regime dell'ALC, sia soggetto in caso di sanzione a una normativa diversa di quella prevista all'art. 9 LDist, segnatamente venga punito con un aumento di premio per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 66 OPI). Tenuto conto di quanto precede, ne discende che nemmeno il principio dell'uguaglianza giuridica, tutelato dall'art. 8 Cost., risulta violato nella presente fattispecie. 8. Infine la ricorrente ritiene che la sanzione inflittale violi la libertà economica garantita dall'art. 27 Cost. e non le permetterà di offrire i propri servizi in Svizzera, ciò che le comporterà un danno economico. Anche questa doglianza dev'essere respinta. Giova infatti ricordare che, come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta ma può essere soggetta a limitazioni (art. 36 Cost.). Come visto, la sanzione poggia su una valida base legale, è giustificata da un interesse pubblico, come la protezione dei lavoratori, ed è proporzionata allo scopo che si prefigge, come quello di lottare contro le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro. Non permette di mutare tale conclusione il fatto che il provvedimento impedirà alla ricorrente di offrire i propri servizi per diverso tempo. Tale conseguenza è infatti ascrivibile soltanto al suo modo di agire negligente. In ogni caso occorre considerare che dal profilo effettivo il divieto pronunciato nei confronti della ricorrente si tradurrà nell'impossibilità di fornire i propri servizi durante 135 giorni nell'arco di un anno e mezzo (cfr. art. 17 dell'Allegato I all'ALC), per cui, tenuto conto anche di questo aspetto, la restrizione che ne deriva non appare ancora lesiva del principio della proporzionalità. 9. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto parzialmente accolto e la decisione dell'UIL così come quella del Consiglio di Stato che la tutela riformate, nel senso che all'insorgente è fatto divieto di prestare servizi in Svizzera per un periodo di 2 anni e 6 mesi. 10. La tassa di giudizio (art. 28 LPamm), è posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'insorgente, assistita da un avvocato iscritto nell'apposito registro, un importo ridotto a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la risoluzione 1° febbraio 2012 (n. 609) del Consiglio di Stato è riformata come segue: "1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione 21 settembre 2011 (\_\_\_\_\_) dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro riformata, nel senso che: "1. Alla RI 1 e per essa al signor \_\_\_\_\_ e a tutti i propri dipendenti è intimato il divieto di prestare servizi in \_\_\_\_\_ Svizzera per un periodo di 2 anni e 6 mesi a decorrere dalla crescita \_\_\_\_\_ in giudicato della presente decisione. 2. Sono inflitte spese di giustizia ammontanti a fr. 50.-" . 2. È messa a carico della società ricorrente una tassa di giudizio di

fr. 150.– (centocinquanta), da pagarsi mediante polizza di versamento che verrà emessa in seguito ". 2. La tassa di giudizio è a carico della ricorrente, nella misura di fr. 400.–. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.